

Montevecchio Fabio

Dottore commercialista e Revisore contabile

COMUNE DI SARONNO

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 2022-2025

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI

AGGIORNAMENTO TARIFFARIO BIENNALE 2024-2025

RELAZIONE DI VALIDAZIONE

(art. 28 Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e ss.mm.ii.)

Sommario

- 1 Premessa e scopo dell'incarico
- 2 Perimetro della gestione e servizi forniti
- 3 Attività svolta
 - 3.1 Documenti analizzati
 - 3.2 Verifica di cui all'art. 28.1 lettera a) MTR-2
 - 3.3 Verifica di cui all'art. 28.1 lettera b) MTR-2
 - 3.4 Verifica di cui all'art. 28.2 MTR-2
- 4 Conclusioni

Montevecchio Fabio

Dottore commercialista e Revisore contabile

1 Premessa e scopo dell'incarico

Il comune di Saronno (di seguito: Comune), determina n. 309 dell'8 aprile 2024, ha incaricato lo scrivente dott. Fabio Montevecchio a redigere la relazione di validazione del piano economico e finanziario TARI aggiornamento biennale 2024 - 2025 prevista dal Metodo Tariffario Rifiuti (di seguito: MTR-2) di cui alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, come integrata e modificata dalla Deliberazione 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023.

Il sottoscritto professionista - iscritto al n. 1194 Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo Sez. A e nel registro dei Revisori Legali al n. 128007 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto Ministeriale del 21/01/2003 G.U. n. 8 del 28/01/2003 - dichiara di essere dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi dell'art. 28 del MTR-2.

L'incarico è stato svolto avendo a riferimento la normativa di settore dettata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA), ed ai seguenti principali provvedimenti:

- deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, recante la "Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- deliberazione 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- deliberazione 10 ottobre 2023, n. 465/2023/R/RIF, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";
- deliberazione 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 487/2023/R/RIF);
- deliberazione 23 gennaio 2024, n. 7/2024/R/RIF, recante "Ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla

Montevecchio Fabio

Dottore commercialista e Revisore contabile

deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative" (di seguito: deliberazione 7/2024/R/RIF), e, in particolare, l'articolo 2;

- determina 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF" (di seguito: determina 1/DTAC/2023).

Con le disposizioni sopra richiamate, l'Autorità

- richiede che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuato dall'Ente territorialmente competente (di seguito: ETC);
- prevede i) un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022 - 2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata; ii) un aggiornamento a cadenza biennale (2024 - 2025) delle predisposizioni tariffarie; iii) una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

In particolare, con deliberazione 389/2023/R/RIF l'Autorità ha fornito indicazioni metodologiche puntuali per l'approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025, provvedendo a definire:

- l'adeguamento, sulla base delle più recenti previsioni relative alla dinamica dei prezzi al consumo, del tasso di inflazione programmata *rpia* da applicare al calcolo del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- l'introduzione di un ulteriore coefficiente per la determinazione del suddetto limite, valorizzabile nel 2024 e nel 2025 in considerazione dei maggiori oneri, sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, ferme restando le regole già previste dal MTR-2 relativamente al limite medesimo, nonché il valore massimo determinabile dall'ETC;
- l'estensione al successivo periodo regolatorio della possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie;

Montevecchio Fabio

Dottore commercialista e Revisore contabile

- la conferma delle componenti di costo definite dal MTR-2, ivi inclusi i parametri specifici del settore dei rifiuti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito (con regole per l'aggiornamento degli ulteriori parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale disposti con le deliberazioni 487/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF);
- in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023, la disciplina (al comma 2.1) delle modalità per scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia".

La presente relazione è predisposta per le finalità indicate all'art. 28 della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e ss.mm. ii e concerne la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei soggetti che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (RU);
- b) del rispetto della metodologia prevista dal metodo tariffario rifiuti per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) del rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del comune o del gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno.

Lo scrivente professionista non intende pertanto fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti.

La relazione è resa con l'espresso avvertimento che il sottoscritto non svolge alcuna funzione pubblica e non costituisce attività sostitutiva dell'autonoma funzione di verifica e valutazione del Piano da parte degli Enti competenti e dell'Autorità.

2 Perimetro della gestione e servizi forniti

Il Comune ha affidato il servizio di gestione del ciclo RU, con aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese in ATI (di seguito: Gestore in ATI) tra la società mandataria AMSA S.p.A. (di seguito anche: Gestore 1) e la società mandante Econord S.p.A. (di seguito anche: Gestore 2)

Il contratto di servizio, sottoscritto in data 11 luglio 2019 al rep. n. 6353, decorre dall'1° agosto

Montevecchio Fabio

Dottore commercialista e Revisore contabile

2019 e scade il 31 luglio 2024.

Si riepilogano i servizi forniti dal Gestore in ATI, così come riscontrati nella relazione accompagnatoria al PEF e nel contratto di affidamento:

- raccolta con modalità porta a porta
- trasporto e conferimento
- spazzamento e lavaggio strade
- gestione centro di raccolta comunale

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato RU come definite all'art.1 del MTR-2.

Il Comune svolge in economia i seguenti servizi:

- gestione tariffe e rapporti con gli utenti
- trattamento e smaltimento con prestatori d'opera

Il comune, in qualità di Ente territorialmente competente ⁽¹⁾ effettua l'attività di verifica di cui all'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore.

3 Attività svolta

L'attività di validazione si è svolta secondo le linee operative di seguito evidenziate

3.1 Documenti analizzati

Ai fini dell'attività di validazione è stata acquisita la seguente documentazione:

- piano economico finanziario aggiornamento biennale 2024 - 2025 completo del Tool MTR-2 di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023
- relazione di accompagnamento al PEF predisposta secondo lo schema tipo individuato dall'Allegato 2 della suddetta determina;
- dichiarazioni di veridicità di cui agli Allegati 3 e 4 della menzionata determina resa dal Gestore 1, Gestore 2 e dal Comune;

¹ In virtù della mancata individuazione, da parte della Regione Lombardia, di EGATO di livello sovra provinciale e dell'assegnazione delle competenze di gestione ed affidamento del servizio ai Comuni nell'ambito della normativa regionale vigente alla data della presente relazione.

Montevecchio Fabio

Dottore commercialista e Revisore contabile

- ulteriore documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte e funzionale all'attività di validazione:
 - PEF grezzo predisposto da ciascun gestore del servizio integrato, compilato per le parti di propria competenza, completo del tool MTR-2 e corredato dalla relazione di accompagnamento;
 - contratto di affidamento del servizio di gestione rifiuti;
 - costi di competenza del Comune (estrazioni dalle fonti contabili dell'Ente per impegni e fogli excel di elaborazione, determinazioni di impegno di spesa, fatture di acquisto e mastri capitoli di bilancio
 - PEF del secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Non sono stati messi a disposizione i seguenti documenti del Gestore 1 e dal Gestore 2, richiesti dal sottoscritto professionista:

- bilancio d'esercizio anno 2022;
- driver per l'allocazione dei costi indiretti tra i vari comuni serviti;
- prospetti dimostrativi della ripartizione e della riconciliazione dei costi/ricavi attribuiti con i dati di bilancio;
- prospetto dimostrativo della riconciliazione delle poste rettificative e delle altre poste escluse con i dati di bilancio;
- prospetto dimostrativo della riconciliazione tra elenco cespiti indicati nel Tool e fonti contabili (dati di bilancio/libro cespiti) con driver utilizzati per la ripartizione tra i vari comuni.

Il Gestore 2 ha indicato al paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento al PEF grezzo i seguenti prospetti e informazioni:

- prospetto dei costi inseriti nel PEF suddivisi nelle voci di conto economico, senza tuttavia fornire una riconciliazione tra i medesimi costi e i valori complessivi del bilancio di esercizio;
- driver di ripartizione per il ribaltamento dei propri costi al Comune, senza tuttavia indicare i driver di ribaltamento con evidenza delle quote assegnate a tutti gli altri comuni serviti;

Montevecchio Fabio

Dottore commercialista e Revisore contabile

Nel corso delle interlocuzioni con l'ETC, nell'ambito dell'attività istruttoria, sono state acquisite informazioni sul percorso metodologico seguito nella redazione degli atti costituenti la proposta tariffaria, sugli elementi essenziali per l'attività di validazione e su ulteriori elementi, il cui contenuto presenti il livello di dettaglio necessario per la verifica di specifici requisiti con riferimento al Comune e al Gestore in ATI (di seguito, insieme: Gestori).

È stata riscontrata la completezza e la correttezza formale della documentazione di *input*, il PEF rispetta i contenuti minimi previsti dall'art. 27 del MTR-2.

Non si riscontrano documentazioni mancanti rispetto a quella obbligatoria prevista da ARERA.

3.2 Verifica di cui all'art. art. 28.1 lettera a) MTR-2

L'attività finalizzata alla verifica della coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei Gestori si è concretamente svolta verificando:

- la documentazione contabile ed e i prospetti riepilogativi richiesti mediante template strutturati e forniti nell'ambito dell'istruttoria;
- analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con i PEF del secondo periodo regolatorio approvati;
- richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi;
- controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci di PEF di competenza dei Gestori

In particolare,

- con riferimento al Comune i dati inseriti nel PEF sono stati confrontati con gli estratti desunti dalle fonti contabili obbligatorie dell'ente, il quale ha indicato anche i costi per servizi connessi a meri prestatori d'opera e i suoi costi interni;
- con riferimento al Gestore in ATI non è stato possibile riscontrare, per incompletezza della documentazione messa a disposizione dello scrivente professionista, la piena riconciliazione tra i dati inseriti nel PEF e le fonti contabili obbligatorie e la ripartizione dei valori al Comune, non essendo stati forniti i driver di ribaltamento con evidenza delle quote assegnate a tutti i comuni serviti;

Si è pertanto preso atto di quanto indicato nelle relazioni di accompagnamento del gestore

Montevecchio Fabio

Dottore commercialista e Revisore contabile

in ATI, supportato dalle dichiarazioni di veridicità rilasciate,

con riferimento al Gestore 1, al paragrafo 3.2.1:

“Con riferimento all’anno 2024, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell’anno 2022”.

con riferimento al Gestore 2, al paragrafo 3.2.1:

“per la determinazione delle componenti di costo che alimentano il PEF per le annualità 2024-2025 sono utilizzati i dati ricavati dall’ultimo bilancio contabile obbligatorio disponibile ovvero il bilancio di esercizio 2022. Per l’annualità 2023 sono stati utilizzati i dati di preconsuntivo del 2023 attuando un forecast sull’anno (Dati presunti)”

“ai fini del calcolo del PEF le voci contabili utilizzate sono relative a:

- *costi delle sole attività di igiene urbana imputabili direttamente al Comune di Saronno.*
- *costi di struttura di Econord S.p.A., trasversali a tutti i comuni serviti dal Centro di Servizio di Saronno, ed imputati in base ai percentuali individuate (drivers di ribaltamento dei costi)”.*

I costi non direttamente riferiti al servizio di gestione rifiuti risultano imputati con criteri di proporzionalità sulla base di driver;

I costi inseriti nel PEF sono stati determinati in conformità dell’art. 7 del MTR-2 e sono riconducibili all’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie, salvo per le componenti ammesse a valori previsionali.

I costi risultano indicati al netto dell’IVA e delle imposte.

Ai fini dell’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 sono stati considerati i seguenti tassi di inflazione $I^{2023} = 4,5\%$ e $I^{2024} = 8,8\%$ mentre per l’anno 2025 si è assunta inflazione nulla.

Le risultanze delle verifiche effettuate consentono di esprimere, seppur con le limitazioni derivanti dalla incompletezza della documentazione relativa al Gestore in ATI, una valutazione complessiva positiva con riferimento alla coerenza e congruità dei dati riportati nel PEF rispetto ai valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali dei Gestori.

3.3 Verifica di cui all'art. 28.1 alla lettera b) MTR-2

L'attività finalizzata alla verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 ha evidenziato quanto segue.

- non si rilevano avvicendamenti gestionali, pertanto non si è fatto ricorso a stime o riparametrizzazioni di dati;
- non si rilevano attività esterne al ciclo integrato RU sottoposto a regolazione dell'Autorità;
- si rileva l'esclusione delle poste rettificative;
- non sono illustrate nella relazione di accompagnamento al PEF eventuali attività compiute ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 389/2023 - in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023 – o la eventuale presenza di oneri e ricavi afferenti, o attribuibili, alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”;
- valorizzazione di costi operativi di gestione di natura previsionale:
 - non sono previste modifiche del perimetro gestionale derivanti da aspetti tecnici e/o operativi, $PG_a = 0,00\%$
 - non sono previsti interventi migliorativi nel livello qualitativo del servizio, $QL_a = 0,00\%$;
 - non sono valorizzate le componenti di costi previsionali COI per modifiche al perimetro gestionale;
 - non sono valorizzate le componenti di costi previsionali CQ per la compliance alla qualità regolata;
 - non sono valorizzate le componenti di costo CO116, riconducibili alle novità introdotte dal D.Lgs n.116/2020 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche.
- Valorizzazione dei fattori di sharing
 - fattore di sharing ba

Il metodo prevede un fattore di sharing dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo $[0,3-0,6]$ - in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei.

Montevecchio Fabio

Dottore commercialista e Revisore contabile

Il comune ha determinato il fattore $b = 0,6$

- fattore di sharing $ba (1 + \omega a)$

Il metodo prevede un fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance, quantificato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni (soddisfacenti/non soddisfacenti) dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$);
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

L'Ente territorialmente competente ha definito:

- soddisfacente il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti
- soddisfacente il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, essendo soddisfatta la seguente condizione: $R1 \geq 0,85$

Attribuendo ai parametri i seguenti valori nell'ambito degli intervalli corretti:

$$\gamma_{1,a} = -0,19$$

$$\gamma_{2,a} = -0,14$$

$$\omega_a = 0,10$$

- determinazione coefficiente di recupero della produttività X_a

La determinazione del coefficiente X_a è effettuata dall'ETC, nei limiti riportati nella successiva tabella, tra lo 0,1% e lo 0,5%, sulla base:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento;
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari;

Montevecchio Fabio

Dottore commercialista e Revisore contabile

		$Cueff_{a-2} > Benchmark$	$Cueff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero diproduttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero diproduttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero diproduttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero diproduttività: $X_a = 0,1\%$

Verificato che il Cueff è inferiore al Benchmark;

Visti i valori dei coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$

Ne consegue che:

$$\gamma_1 = -0,33$$

$$1 + \gamma_1 = 0,67$$

L'Ente territorialmente competente ha determinato il coefficiente di recupero della produttività $X_a = 0,10\%$ in conformità con il metodo.

- con riferimento ai conguagli si rileva la previsione:
 - del recupero differenza valori Wac e Slic
- i cespiti risultano inseriti nel Tool MTR-2 con le vite regolatorie previste dal metodo;
- gli oneri relativi all'IVA indetraibile addebitata dal gestore sono stati rappresentati fornendo separata evidenza, rientrando la fattispecie di tariffazione in regime di TARI tributo;

Si è quindi proceduto alla verifica del limite alla crescita.

Considerato che:

- in ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$ il totale delle entrate tariffarie di riferimento deve rispettare il seguente limite alla variazione annuale:

$$\Sigma Ta / \Sigma Ta-1 \leq (1 + \rho a)^2$$

2 legenda:

Montevecchio Fabio

Dottore commercialista e Revisore contabile

Le scelte dei coefficienti vengono effettuate dal MTR-2 con la logica del posizionamento nei quattro quadranti

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

- il Piano Economico Finanziario approvato per l'annualità 2023 è quantificato in €. 5.048.008,00 i valori attribuiti ai parametri che determinano il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie sono i seguenti:

$$\begin{aligned} r_{pia} &= 2,70 \% \\ X_a &= 0,10 \% \end{aligned}$$

ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = r_{pia} - X_a + QL_a + PG_a$$

r_{pia} è il tasso di inflazione programmata;

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;

QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;

PG_a è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%.

Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente $C116a$, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, che può essere valorizzato entro il limite del 3%.

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, per la determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente $CR1a$, che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-2.

Montevecchio Fabio

Dottore commercialista e Revisore contabile

C116a	=	0,00 %
QLa	=	0,00%
PGa	=	0,00%
CRIa	=	7,00% (anno 2024) e 3,71% (anno 2025)

Rho complessivo = 9,60% (anno 2024)

Rho complessivo = 6,31% (anno 2025)

L'applicazione del limite delle entrate tariffarie determina il tetto massimo [ΣT_{max}]:

per l'anno 2024 di €. 5.370.422,00

per l'anno 2025 di €. 5.588.404,00

Il PEF di aggiornamento biennale 2024-2025 non prevede il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

L'ETC si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 rinunciando al riconoscimento di alcune componenti di costo ammissibili.

Il delta non riconosciuto è così determinato:

- delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$) anno 2024 €. 65.153,00
- delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$) anno 2024 €. 65.004,00

L'ETC ha motivato in relazione la scelta adottata di detrarre tali differenze dalle componenti di costo del Comune.

- dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo MIUR per €. 65.077,00 per l'anno 2024 e 2025
 - recupero dell'evasione per €. 141.688,00 per l'anno 2025

Sulla base delle verifiche svolte si evidenzia il rispetto generale della metodologia di calcolo che risulta coerente con le disposizioni contenute nei provvedimenti emanati da ARERA.

3.4 Verifica di cui all'art. 28.2 MTR-2

Sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione non si riscontrano fattori per cui possa essere pregiudicato l'equilibrio economico finanziario della gestione, né il Gestore ha evidenziato tale

Montevecchio Fabio

Dottore commercialista e Revisore contabile

rischio nella propria relazione accompagnatoria o presentato, in occasione della validazione del PEF, istanza di riconoscimento di integrazioni tariffarie in relazione all'equilibrio economico finanziario della gestione.

Si invita l'ETC ad un attento e costante monitoraggio dell'equilibrio economico finanziario della gestione e di presentare all'Autorità, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria al verificarsi di circostanze straordinarie tali da compromettere le condizioni di sostenibilità efficiente della gestione e pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

4. Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, lo scrivente non è venuto a conoscenza di elementi che facciano ritenere il PEF sottoposto a verifica non rispondente, nei suoi aspetti significativi, ai requisiti di completezza, coerenza e congruità richiesti dal Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2).

Alla luce di quanto sopra indicato e descritto lo scrivente professionista valida Il Piano Economico Finanziario per l'aggiornamento del periodo tariffario Tari 2024 - 2025 che espone le seguenti entrate tariffarie massime approvabili:

PEF 2022-2025 (annualità 2024): importo complessivo di €. 5.370.422,00

PEF 2022-2025 (annualità 2025): importo complessivo di €. 5.588.404,00

I valori indicati sono al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021.

La presente relazione viene trasmessa all'Ente territorialmente competente per gli adempimenti di propria competenza come previsti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Dalmine, 7/06/2024

Il professionista incaricato

Dott. Fabio Montevecchio

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa